

TRIBUNALE DI CATANZARO

SENTENZA 26 FEBBRAIO 2002

REPUBBLICA ITALIANA
E DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, Dott. Mario Santoemma, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle causa di lavoro iscritta al n. 3715 R.G. per l'anno 2000, avente ad oggetto: mansioni superiori, vertente

tra

Barletta Francesco rappresentato e difeso dall'Avv. D. Sorace ed elett/te dom/to in Catanzaro presso il suo studio alla via De Filippis n. 28/A, giusta procura a margine del ricorso introduttivo.

ricorrente

contro

Ferrovie della Calabria s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Rubino e nel suo studio in Catanzaro alla via Bezzecca n. 10, elettivamente domiciliata giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

resistente

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria il 23/11/00, il ricorrente chiedeva, previo l'accertamento di merito accertarsi il suo diritto ad essere inquadrato nel livello 3[^], coordinatore movimento e traffico fin dal settimo mese successivo al 5/1/1993, con condanna del datore di lavoro al pagamento delle connesse differenze retributive oltre accessori e vittoria delle spese.

A sostegno di tale richiesta deduceva che:

- Prestava servizio, alle dipendenze delle Ferrovie della Calabria, presso la sede di Petilia Policastro, in qualità di addetto al movimento e traffico, 4[^] livello, fin dal 5/1/1993.
- La predetta sede aveva in organico la figura del "coordinatore movimento e traffico" cui è affidata la responsabilità dell'impianto.
- Tale posto era rimasto vacante fin dalla data predetta ed aveva svolto le indicate funzioni senza soluzione di continuità, assumendosi la responsabilità dell'impianto, per cui ai sensi dell'art. 18 r.d. 148/31 gli competeva il richiesto inquadramento e le afferenti differenze stipendiali.

Mediante memoria depositata in cancelleria si costituivano le Ferrovie della Calabria S.R.L. e chiedevano dichiararsi il difetto di giurisdizione del G.O., e l'infondatezza della domanda con vittoria delle spese.

A sostegno deducevano che la questione afferiva ad un periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30/06/098, per cui ai sensi dell'art. 45 comma 17 del d. lgs. 1998/80 la giurisdizione apparteneva al G.A..

Nel merito, il ricorrente, aveva svolto, fino all'1/4/2000, data in cui aveva conseguito la qualifica di Coordinatore Movimento e Traffico, mansioni pienamente coincidenti con la qualifica già posseduta.

All'udienza di discussione, i procuratori delle parti illustravano le reciproche richieste e la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.

Motivi della decisione

Preliminarmente, ritiene il giudicante che non sia fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O, sollevata dalla resistente.

Ed infatti, pur condividendosi l'assunto dell'applicabilità al caso de quo, del d. lgs 1998/80, la norma invocata dalla resistente, è stata modificata a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 30/03/2001, n. 165 che, all'art. 69 comma 7[^], disciplinando il regime transitorio del riparto di giurisdizione tra il G. O. ed il G. A., dopo aver reiterato il vecchio contenuto dell'art. 45 comma 17 d. lgs. 1998/80: "Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30/06/1998", ha ulteriormente

precisato: “Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15/09/2000”.

Tale norma, pur se successiva al deposito della domanda, deve trovare applicazione anche alla presente controversia, conformemente a quanto statuito in modo uniforme dalla Suprema Corte, (Cass. Sez. Un. 219/2001), atteso che l’art. 5 c.p.c., “è diretto a favorire, e non già ad impedire, la “perpetuatio iurisdictionis”, e trova perciò applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice adito, non già nel caso inverso in cui il mutamento dello stato di fatto o di diritto comporti l’attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda”.

Posto tale principio, ritiene il giudicante, che il tenore letterale della norma non possa dar luogo ad equivoci, avendo la stessa statuito che le questioni, come la presente, attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data, restano attribuite alla giurisdizione del G.A., solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15/09/2000.

In proposito, va comunque sottolineata l’estrema difficoltà nell’interpretazione dell’inciso, “a pena di decadenza”, atteso che il testo fa riferimento ad un tempo passato, (entro il 15/09/2000), per cui la decadenza o è intervenuta o è stata

evitata mediante la tempestiva proposizione della domanda al TAR.

Ne deriva che, al momento dell'entrata in vigore del d. lgs. di gran lunga successivo al termine del 15/9/2000, non ha più alcun senso riproporre una decadenza per un periodo anteriore.

Tale inciso pertanto, non può che consistere in una svista del legislatore che ha pedissequamente richiamato senza alcuna innovazione il termine di decadenza già decorso e fissato in precedenza.

Ma da tale evidente errore del legislatore, non possono desumersi argomenti in senso contrario alla chiara volontà della norma di conservare la giurisdizione del G.A solo per quelle controversie che, afferenti questioni anteriori al 30/06/1998, siano state già azionate dinanzi allo stesso entro il 15/09/2000, mentre le questioni non azionate vengono devolute alla giurisdizione del G.O.. Chiara volontà che emerge con forza dal tenore dell'inciso "solo qualora", che condiziona inevitabilmente la scelta ermeneutica qui privilegiata.

Tale interpretazione appare anche costituzionalmente orientata, atteso che consente una piena realizzazione dell'art. 24 Cost., recuperando alla tutela giurisdizionale posizioni giuridiche per le quali invece sarebbe intervenuta la decadenza.

Decadenza che, quale limite all'esplicazione del diritto di azione, costituisce eccezione al principio e come tale di stretta interpretazione.

Né vale in senso contrario, ad avviso del giudicante, sostenere che la norma avrebbe violato altro principio costituzionale, essendo incorso il d.lgs. in esame in un eccesso di delega rispetto al dettato della legge delega.

Ed infatti, anche a voler ammettere tale violazione, nel bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti, ritiene il giudicante, che quello della tutela ed azionabilità dei diritti debba avere prevalenza perché posto a presidio di diritti fondamentali della persona.

Che poi la trasmigrazione dinanzi al G.O., delle azioni afferenti questioni anteriori al 30/06/1998, e pertanto anche anteriori alla c.d. “privatizzazione del rapporto”, comporti per lo stesso, la necessità dell'applicazione di norme emanate nella logica di un rapporto, quello di pubblico impiego, strutturato in modo completamente diverso da quello attuale, (posizione autoritaria della P.A. posta a tutela di pregnanti interessi pubblici, commistione di posizioni di interesse legittimo e diritto soggettivo con conseguente distinzione tra atti paritetici e non), è effetto certamente abnorme della scarsa avvedutezza del legislatore, che ormai troppo di frequente si contraddistingue per una inadeguata riflessione sulle conseguenze di norme che, emanate quasi di soppiatto, producono risultati capaci di stravolgere assetti e principi consolidati della legislazione vigente.

Ma tale osservazione di natura politico-legislativa, non esonera il giudicante, sottoposto soltanto alla legge, ad applicare la stessa secondo il suo univoco significato.

Posta tale premessa e riaffermata la giurisdizione del G.O., nel caso de quo va dichiarata l'incompetenza territoriale del Giudice adito, rilevabile anche d'ufficio attesa la natura inderogabile della norma che la sancisce.

In proposito, occorre evidenziare che, a seguito del decreto legislativo 31/03/98 n. 80 è stato aggiunto all'art. 413 c.p.c. il quinto comma che così recita: "Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato, non si applicano le disposizioni dell'art. 6 del regio decreto 30/10/1933, n. 1611".

Orbene, poichè il ricorrente, è addetto, alla sede di Petilia Policastro, la competenza territoriale appartiene al Giudice del Lavoro del Tribunale di Crotona.

Va pertanto dichiarata l'incompetenza territoriale di questo giudice in favore di quello di Crotona.

Attesa la novità legislativa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando; nel contraddittorio delle parti; ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;

- Dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del Giudice del Lavoro del Tribunale di Crotone;
- Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Catanzaro li 26/02/02

Il Giudice del Lavoro
Dr. Mario Santoemma